



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE di LECCE**

**III sezione civile**

Il Giudice delegato dott.ssa Anna Rita Pasca,

Vista la domanda depositata in data 30.11.2022 da DE RINALDIS ORONZO (C.F. DRNRNZ67H26E506M) come integrata da analoga istanza depositata in data 20.2.2023 da CORTELLINO CATERINA (c.f.: CRTCRN70E46E506G), con proposta di piano di ristrutturazione dei debiti sulla base di un unico progetto familiare;

Vista la relazione particolareggiata integrativa depositata in data 21/03/2023 dal Gestore della crisi ai sensi dell'art. 70, CO. 6, CCII;

Visto il decreto di apertura emesso in data 27/03/2023, con il quale è stata altresì disposta la misura protettiva della sospensione del procedimento di esecuzione immobiliare n.13/2021, e delle operazioni di vendita nell'ambito dello stesso disposte, fino alla conclusione del presente procedimento, atteso che <<la vendita dell'abitazione principale della famiglia – gravata da ipoteca – nell'ambito del procedimento di esecuzione forzata Rg.n. 13/2021, disposta per il 30 maggio 2023, pregiudicherebbe la fattibilità del piano, per il venir meno anche dell'interesse dei ricorrenti ai pagamenti proposti>>;

Dato atto che nel termine assegnato non sono pervenute osservazioni, come attestato con relazione del Gestore della crisi depositata il 5 giugno 2023;

Esaminati gli atti, ha emesso la seguente

**SENTENZA**

Con ricorsi ex articoli 68 e segg. CCII depositati da 1) DE RINALDIS ORONZO (c.f. DRNRNZ67H26E506M) in data 30-11-2022 e da 2) CORTELLINO CATERINA (c.f. CRTCRN70E46E506G), moglie del primo, in data 15 marzo 2023, i suddetti coniugi hanno proposto ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti con l'ausilio del gestore della crisi, Dott. Ciro Armigero, nominato dall'Organismo di Composizione della Crisi da

Sovraindebitamento istituito presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Lecce.

Dall'esame della documentazione allegata ai suddetti ricorsi - proposti separatamente ma nella stessa procedura - e di quella integrativa depositata in adempimento dei decreti interlocutori di questo giudice del 6-12-2022 e del 22-02-2023, nonché dalla lettura della relazione di integrazione e chiarimento del Gestore della Crisi depositata il 21-3-2023, emerge che con procedura familiare ex art. 66 c.c.i.i. i suddetti coniugi hanno proposto ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti che soddisfa i requisiti di legge, essendo giuridicamente ammissibile e in concreto fattibile; la proposta appare altresì rispondente agli interessi dei creditori, che in effetti non hanno formulato alcuna osservazione nel termine a tal fine loro assegnato, facendo così venir meno l'onere, per questo giudice, di effettuare valutazioni comparative con una eventuale alternativa liquidatoria.

Il piano di ristrutturazione proposto dai ricorrenti risulta giuridicamente ammissibile e fattibile, prevedendo la messa a disposizione della somma di € 500 mensile per 10 anni, per un ammontare complessivo di € 60.000,00 impiegata come segue:

- € 53.000,00 a favore di Intesa Sanpaolo, a copertura del 78% del debito residuo;
- a favore di Agenzia delle Entrate e Riscossione, € 4.300,00, a copertura dell'11,67% del debito residuo su € 36.839,44; € 141,70, a copertura del 2,60 del debito residuo su € 5.450,19;
- a favore di Banca Ifis, € 710,5, a copertura del 2,60 del debito residuo su 27.327,22; 279;28 , a copertura del 2,60 del debito residuo su € 10.741,52; € 177,92, a copertura del 2,60 del debito residuo su € 6.843,18;
- € 200,00 a favore del Comune di Lecce, a copertura del 100% del debito residuo.

Quanto alla notevole durata del piano (10 anni), appare opportuno ricordare che con ordinanza n. 27544 del 28/10/2019 la Suprema Corte ha statuito che *“è omologabile, in assenza di specifica disposizione di legge sul termine massimo per il compimento dei pagamenti, la proposta di piano del consumatore per la soluzione della crisi da sovraindebitamento che preveda una dilazione dei pagamenti di significativa durata, anche superiore ai cinque o sette anni, non potendosi escludere che gli interessi dei creditori risultino meglio tutelati da un piano siffatto in quanto la valutazione di convenienza è pur sempre riservata ai creditori, cui deve essere assicurata la possibilità di esprimersi sulla proposta, anche alla luce del principio di origine comunitaria della cd. "second chance" in favore degli imprenditori, ispiratore della procedura.”*

I pagamenti dovranno avvenire con cadenza mensile secondo lo schema riportato nella relazione definitiva e il Gestore dovrà vigilare sull'esatto adempimento della proposta, segnalando immediatamente eventuali inadempimenti.

Le rate saranno versate dai ricorrenti su un conto corrente intestato alla procedura di sovraindebitamento da aprirsi su autorizzazione del Tribunale adito, sul quale far confluire le somme destinate alla soddisfazione dei crediti concorsuali.

Il compenso destinato all'OCC sarà versato sul conto corrente della procedura e verrà liquidato e versato al termine della procedura, giusta previsione dell'art. 71 CCII.

In conclusione, ricorrono tutte le condizioni per omologare il piano di ristrutturazione presentato dai Sig.ri De Rinaldis Oronzo e Cortellino Caterina e disporre la chiusura della procedura con avvio della fase esecutiva affidata all'OCC.

### **P.Q.M.**

Visto l'art. 70 CCII

### **OMOLOGA**

il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentato da DE RINALDIS ORONZO e da CORTELLINO CATERINA

dispone

che la presente sentenza di omologa sia comunicata ai creditori e pubblicata entro 48 ore a norma dell'art. 70, co. 1, CCII mediante pubblicazione nell'apposita area del sito web del Tribunale e che ne sia data comunicazione a tutti i creditori entro 30 giorni agli indirizzi p.e.c. comunicati a cura dell'OCC e trascritta ove ne ricorrano le condizioni;

avverte

i creditori che la presente sentenza è impugnabile ai sensi dell'art. 51 CCII;

avverte

i debitori che sono tenuti a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato, attenendosi a quanto previsto dall'art. 71 per eventuali vendite e cessioni previste nel piano;

avverte

il Gestore dell'OCC che dovrà vigilare sull'esatto adempimento del piano;  
risolvere eventuali difficoltà, sottoponendole al giudice se necessario e ponendo in essere ogni attività necessaria all'esecuzione del piano, ivi compresa l'apertura di un conto dedicato alla procedura sul quale far accreditare le somme previste dal piano e quelle già eventualmente accantonate;

relazionare per iscritto al Giudice sullo stato di esecuzione ogni sei mesi a decorrere dalla data della presente sentenza.

avverte

che ai sensi dell'art. 72 CCII l'omologa potrà essere revocata d'ufficio o su istanza di un creditore, del p.m. o di qualsiasi altro interessato, in contraddittorio con i debitori, qualora sia stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simulate attività inesistenti o se risultino commessi altri atti diretti a frodare le ragioni dei creditori;

che si procederà allo stesso modo in caso di inadempimento degli obblighi previsti nel piano o qualora il piano diventi inattuabile e non sia possibile modificarlo.

Dichiara

chiusa la procedura.

Così deciso in Lecce, in data 24 luglio 2023

Il Giudice

Dott.ssa Anna Rita Pasca